BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIO	NI						•	Pag.	1
AFFARI COSTITUZIONALI	(I):							
In sede legislativa								»	1
AFFARI INTERNI (II):									
In sede referente	•))	2
AFFARI ESTERI (III):									
In sede legislativa))	3
GIUSTIZIA (IV):									
In sede legislativa					•		•	"	4
BILANCIO E PARTECIPAZ	ION	ı s	'TA	TA L	.1 ((V)	:		
In sede referente								"	6
FINANZE E TESORO (VI)	:								
In sede legislativa								»	9
In sede referente		•			•		٠	•	10
ISTRUZIONE (VIII):									
In sede legislativa								»	10
LAVORI PUBBLICI (IX):			•						
In sede referente))	1.1
In sede legislativa		•					•))	11
AGRICOLTURA (XI):									
In sede legislativa						•		»	13
INDUSTRIA (XII):									
In sede legislativa))	14
In sede referente		•	•		•	•	٠))	14
IGIENE E SANITÀ (XIV):									
In sede legislativa))	15
In sede referente			•	•	•	•		"	15
Convocazioni								>>	16
RELAZIONI PRESENTATE))	16

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIOVEDÌ 4 MARZO 1965. — Presidenza del Presidente SCALFARO.

Seduta ordinaria. – Essendosi reso vacante un seggio nella lista n. 1 (Partito Socialista Italiano) per il collegio VI (Brescia-Bergamo) in seguito alla morte del deputato Guglielmo Ghislandi, la Giunta accerta che il candidato Gianni Savoldi segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella stessa lista per il medesimo collegio.

Seduta pubblica. – Il deputato Jacometti riferisce sulla elezione contestata dell'onorevole Perinelli per la lista n. 5 del collegio X (Venezia-Treviso). Dopo l'intervento dei rappresentanti delle parti e la riunione in camera di consiglio, la Giunta delibera di proporre alla Camera l'annullamento della elezione stessa.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 4 MARZO 1965, ORE 9,30. — Presidenza del Vicepresidente Tozzi Condivi. — Interviene il Sottosegretario di Stato alle finanze, Vetrone.

DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione dei ruoli organici del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze ». (2067)

Il Relatore Berloffa illustra il disegno di legge con cui si istituiscono presso il Ministero delle finanze la Direzione generale per la organizzazione dei servizi tributari ed i ruoli organici delle carriere direttive, di concetto, esecutiva ed ausiliaria del personale per i servizi meccanografici.

Dopo interventi del deputato Nannuzzi, del Presidente e del Sottosegretario Vetrone, la Commissione approva gli articoli del disegno di legge con emendamenti.

Al termine della seduta il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE REFERENCE.

GIOVEDI 4 MARZO 1965, ORE 17,15. — Presidenza del Vicepresidente GREPPI, indi del Presidente SCALFARO. — Interviene il Ministro per il turismo e lo spettacolo, Corona Achille.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Nuovo ordinamento delle provvidenze a favore della cinematografia » (*Urgenza*) (1920);

CALABRÒ ed altri: « Disposizioni per la cinematografia » (*Urgenza*) (1449);

ALICATA ed altri: « Disposizioni sulla cinematografia » (*Urgenza*) (1484).

La Commissione dopo aver deliberato di assumere come testo base il disegno di legge n. 1920, passa all'esame degli articoli, approva un emendamento del deputato Zincone inteso a modificare il titolo del disegno di legge come segue: « Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia ». Dopo avere respinto emendamenti presentati dai deputati Alatri ed altri e Lami ed altri intesi ad introdurre al primo comma la dizione « la produzione di film è libera » ed emendamenti presentati dal deputato Zincone intesi a sostituire alla lettera b) la parola « promuovere » con quella di « gestisce » e alla lettera d) di sostituire la parola « diffusione » con quella di « conoscenza », e dopo interventi dei deputati Lajolo, Alatri, Zincone, Calabrò, Dossetti, Russo Spena, Paolicchi, del Relatore Gagliardi e del Ministro Corona, è approvato l'articolo 1 con un emendamento presentato dal deputato Zincone alla lettera b) con cui si aggiunge alle parole « a partecipazione statale » la parola « assicurando », ed un emendamento suggerito dai deputati Carli Miotti ed altri, alla lettera d) e sostitutivo della parola «filmografico» con quella di « filmico ».

Dopo interventi dei deputati Calabrò, Perinelli, del Relatore Gagliardi e del Ministro Corona, sono respinti alcuni emendamenti presentati all'articolo 2 dal deputato Alatri ed altri, e Lami ed altri, intesi a sopprimere alla lettera c) la competenza del Ministero delle partecipazioni statali (il Relatore e il Ministro Corona ribadiscono che si tratta di problema che va risolto in altra sade) e un emendamento presentato dal deputato Calabrò, tendente ad una configurazione del Comitato permanente diversa da quella prevista dal disegno di legge. Sono quindi ritirati: un emendamento presentato dal deputato Calabrò

inerente la proiezione di film nazionali alla T.V. e un emendamento presentato dal deputato Lami ed altri attinente sempre la composizione del Comitato permanente ed un emendamento presentato dal deputato Zincone, che suggerisce di aggiungere alle competenze del Ministero del turismo e dello spettacolo anche quella di esercitare la vigilanza sull'Ente autonomo di gestione per il cinema.

E' quindi approvato l'articolo 2 con la sostituzione, al secondo comma, del ministro di grazia e giustizia con il ministro dell'industria e del commercio, tra i componenti del Comitato permanente istituito allo scopo di determinare le direttive generali della politica nel settore della cinematografia e dei mezzi audiovisivi e televisivi e di assicurare nel quadro delle predette direttive, il coordinamento delle attività e degli interventi dei Ministeri competenti.

Successivamente, dopo interventi dei deputati Alatri, Lajolo, Zincone, Paolicchi, Viviani, del Relatore e del Ministro Corona, vengono respinti gli emendamenti presentati dai deputati Alatri ed altri e Lami ed altri sostitutivi dell'intero articolo 3, inerenti la composizione ed il funzionamento della commissione superiore per la cinematografia, e un emendamento presentato in via subordinata dai deputati Alatri ed altri inteso a sopprimere alla lettera t) un rappresentante delle categorie tecniche. Da ultimo dal Relatore e dal deputato Paolicchi è ritirato l'emendamento soppressivo alla lettera l), dove si prevede la partecipazione di un rappresentante della S.I.A.E. alla commissione centrale per la cinematografia.

La Commissione approva quindi l'articolo 3 con le modificazioni introdotte da un emendamento presentato dal deputato Paolicchi ed altri: alla lettera p) si prevedono quattro rappresentanti dei produttori di film; alla iettera t) si prevedono 5 rappresentanti dei lavoratori del cinema. Mentre alla lettera u) si aggiunge che i rappresentanti dei circoli di cultura cinematografica saranno nominati dopo il riconoscimento di almeno due associazioni nazionali di circoli di cultura cinematografica e che queste ne designeranno a maggioranza i nominativi in una riunione convocata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, alla quale saranno invitati i rispettivi rappresentanti, è introdotta una lettera v) per la quale è chiamato a far parte della commissione centrale per la cinematografia un rappresentante per la cinematografia scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche ed un rappresentante del Centro nazionale

per i sussidi audiovisivi della pubblica istruzione. Si introduce inoltre dopo la lettera v) del testo originale, divenuta, con l'immissione della lettera succitata, lettera z), una lettera y) (introdotta con un emendamento presentato dal Relatore), con la quale a far parte della teste citata Commissione centrale per la cinematografia è chiamato anche un rappresentante della mostra nazionale d'arte cinematografica di Venezia.

All'inizio del secondo comma è approvato un emendamento presentato dal deputato Zincone, secondo il quale i membri di cui alla lettera m) sono designati dal Ministro del turismo e dello spettacolo su indicazione della Federazione nazionale della stampa italiana, ed un altro emendamento in cui si prevede che i membri di cui alle lettere da n) a t) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria. Alla dizione succitata è apportato un emendamento presentato dai deputati Paolicchi ed altri, aggiuntivo delle parole « maggiormente rappresentative ».

Infine viene approvato l'ultimo comma con un emendamento soppressivo presentato dai deputati Paolicchi ed altri secondo il quale il direttore generale dello spettacolo provveda alla convocazione della sottocommissione e non può di volta in volta delegare le funzioni di Presidente ad un ispettore generale della direzione generale dello spettacolo.

Successivamente la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame degli articoli.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,30.

AFFARI ESTERI (III)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 4 MARZO 1965, OBE 10. — Presidenza del Presidente BERTINELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Zagari.

DISEGNO DI LEGGE:

- « Contributo straordinario all'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni d'Europa » (1895).
- Il Relatore Folchi riferisce sul disegno di legge illustrandone le finalità e la portata e sottolineando che l'utilizzazione dei fondi cui si riferisce il contributo, già avvenuta

da parte dell'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni d'Europa, è stata tale da consentire l'approvazione del provvedimento. Coglie l'occasione per sottolineare la necessità di un provvedimento organico volto a disciplinare tutta la materia dei contributi concessi dallo Stato agli enti ed agli istituti che hanno fini connessi con i problemi internazionali. Conclude proponendo l'approvazione del disegno di legge.

Interviene il deputato Cantalupo il quale lamenta che, mentre, a vari livelli, si adottano iniziative al fine di creare una coscienza europea, l'unificazione dell'Europa procede con molta lentezza, per quanto riguarda i rapporti tra gli Stati.

Il deputato Vedovato concorda con le conclusioni del Relatore ed aderisce alla richiesta di unificare in un quadro complessivo i contributi che vengono concessi agli enti ed alle Associazioni aventi finalità di sviluppo della cooperazione internazionale.

Il Presidente Bertinelli tiene a ricordare l'esigenza di contenere comunque le spese volte a consentire manifestazioni come quella cui fa riferimento il provvedimento in discussione.

Il deputato Ambrosini dichiara anche a nome dei suoi colleghi di Gruppo di astenersi dalla votazione del disegno di legge.

Il Sottosegretario di Stato Zagari concorda con le conclusioni del Relatore dichiarando che la manifestazione per il cui finanziamento è stato presentato il provvedimento, ha avuto un successo notevolissimo ed è stata organizzata in modo conforme alle manifestazioni dello stesso tipo che i Comuni d'Europa hanno tenuto negli altri Stati. Dichiara di essere senz'altro favorevole ad un'iniziativa, per la quale il Governo ritiene di doversi impegnare, volta a far sì che il Parlamento possa disporre di un quadro complessivo unitario dei contributi dati agli enti ed alle Associazioni aventi finalità rilevanti sul piano internazionale.

La Commissione quindi procede all'esame degli articoli del disegno di legge che risultano approvati senza modificazioni.

DISEGNO DI LEGGE:

« Contributo straordinario alla Società italiana per l'organizzazione internazionale (S.I.O.I.) con sede in Roma » (1972).

In assenza del Relatore Pedini riferisce sul disegno di legge il Presidente Bertinelli che ne illustra le finalità e la portata, dichiarando che la natura, la funzione e gli scopi della S.I.O.I. sono tali da consentire l'approvazione del provvedimento.

Il deputato Vedovato concorda con il Relatore, sottolineando la serietà e l'importanza delle attività svolte dalla S.I.O.I., la quale (come del resto l'I.S.P.I.) merita il contributo straordinario previsto dal disegno di legge.

Il Sottosegretario di Stato Zagari concorda con le conclusioni del Relatore.

La Commissione quindi procede all'esame degli articoli.

L'articolo 1 risulta approvato senza modificazioni, mentre l'articolo 2 risulta approvato con le modificazioni indicate dalla Commissione bilancio ed alle quali è subordinato il parere favorevole da detta Commissione espresso.

PROPOSTA DI LEGGE:

"Modifica alla legge 11 aprile 1955, n. 288, concernente l'autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio » (800).

La Commissione delibera di rinviare a mercoledì prossimo il seguito della discussione della proposta di legge.

Al termine della seduta, la Commissione procede alla votazione segreta dei disegni di legge nn. 1895 e 1972, che risultano appro-

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,40.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 4 MARZO 1965, ORE 17. — Presidenza del Presidente Zappa. — Interviene Il Ministro di grazia e giustizia, Reale.

All'inizio della seduta il Presidente annuncia di avere completato con altri quattro componenti il comitato ristretto per l'esame della proposta di legge di iniziativa del deputato Cacciatore (1267) per cui il comitato risulta così composto: Pennacchini, presidente, Del Castillo, Cavallaro Francesco, Cacciatore, Cariota Ferrara, Galdo, Coccia, Martuscelli, De Florio.

PROPOSTA DI LEGGE:

Zappa: « Modifica dell'istituto della revisione previsto dal Codice di procedura penale » (2021).

La Commissione prosegue nella discussione della proposta di legge e decide di esami-

nare gli articoli presentati dal Governo che formano un nuovo testo sostitutivo.

Dopo interventi dei deputati Amatucci, Cariota Ferrara, Guidi, del relatore Valiante, Pennacchini, Romeo, Spagnoli, De Florio, Dell'Andro nonché del Ministro di grazia e giustizia Reale, la Commissione, con riserva di coordinamento, approva i seguenti articoli:

ART. 1.

Gli articoli 554, 555, 557, 562, 565 e 568 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

Articolo 554. — (Casi di revisione).

- « La revisione può domandarsi:
- 1) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile dell'autorità giudiziaria ordinaria o di giudici speciali;
- 2) se la sentenza penale di condanna ha ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato, in conseguenza di una sentenza di giudice civile o amministrativo poscia revocata che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali prevedute dagli articoli 19 e 20, salva la riserva contenuta nel capoverso dell'articolo 21;
- 3) se dopo la condanna sono sopravvenuti o si scoprono nuovi elementi di prova che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento, rendono evidente che il condannato deve essere assolto ai sensi della prima parte o del terzo capoverso dell'articolo 479:
- 4) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio, o di un altro fatto preveduto dalla legge come reato;
- 5) se, dopo una condanna per omicidio doloso, preterintenzionale o colposo, sono sopravvenuti o si scoprono nuovi elementi di prova che, soli o uniti a quelli già esaminati, rendono evidente che la morte della persona non si è verificata ».

Articolo 555. — (Limiti della revisione).

"Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono a pena d'inammissibilità della domanda esser tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere assolto ai sensi della prima parte o terzo capoverso dell'articolo 477, ovvero da dimostrare, nel caso preveduto dal n. 5 dell'articolo precedente, che la morte della persona non si è verificata ».

Articolo 557. — (Istanza per revisione).

« L'istanza per revisione può essere proposta personalmente, o per mezzo di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, all'uopo nominato. Essa è presentata, unitamente agli atti e ai documenti che la giustificano, nella cancelleria della Corte di cassazione. Può anche presentarsi nella cancelleria del giudice dell'esecuzione, che la trasmette alla cancelleria della Corte di cassazione.

Nei casi preveduti dai numeri 1) e 2) dell'articolo 554, all'istanza devono essere unite le copie autentiche delle sentenze ivi indicate.

Nei casi preveduti dai numeri 3) e 5) dello stesso articolo, se i nuovi elementi di prova non risultano da atti già compiuti dall'autorità giudiziaria, chi chiede la revisione deve fare istanza al giudice dell'esecuzione perché siano ordinati i relativi accertamenti. Il giudice procede agli atti occorrenti a spese del condannato, salvo che questi sia ammesso al patrocinio gratuito, osservando le norme sulla istruzione formale, in quanto sono applicabili. All'uopo il tribunale o la Corte delega uno dei suoi componenti; il pretore provvede personalmente. Il provvedimento è dato in ogni caso con ordinanza. Degli atti compiuti è rilasciata copia autentica all'interessato, che la unisce all'istanza di revisione.

Nel caso indicato nel numero 4) dell'articolo medesimo all'istanza deve essere unita copia autentica della sentenza irrevocabile di condanna, per il reato ivi preveduto. Nondimeno, se il reato è estinto o se per esso l'azione penale non può essere esercitata, chi chiede la revisione può fornire i necessari elementi di prova assunti a norma del capoverso precedente.

Articolo 562. — (Annullamento condizionato).

« Salvo il disposto del seguente capoverso, quando la Corte di cassazione dispone il rinvio per revisione, l'annullamento della sentenza di condanna è sottoposto alla condizione che nel giudizio di rinvio venga accertato che il condannato deve essere assolto ai sensi della prima parte o terzo capoverso dell'articolo 479.

Quando la Corte di cassazione dispone il rinvio per revisione in base al n. 5) dell'articolo 554, l'annullamento della sentenza di condanna è sottoposto alla condizione che nel giudizio di rinvio venga accertato che la morte della persona non si è verificata. In tal caso il giudice di rinvio pronuncia per il reato accertato una nuova sentenza.

Articolo 555. — (Procedimento nel giudizio di rinvio per revisione).

« Quando la Corte di cassazione pronuncia il rinvio a nuovo giudizio, l'interessato che si trova detenuto per l'esecuzione della sentenza di condanna annullata rimane in carcere come imputato soggetto a custodia preventiva, salvo che debba essere scarcerato perché l'imputazione non consente il mandato di cattura o perché la pena è interamente espiata od estinta ovvero perché gli fu concessa la libertà provvisoria a norma dell'articolo 559. L'imputato rimane soggetto alle pene accessorie e alle misure di sicurezza che fossero state provvisoriamente applicate prima della sentenza di condanna annullata, se la Corte di cassazione non ne ordina la sospensione.

Il tempo della predetta custodia preventiva è detratto dalla durata della pena detentiva, se la sentenza di condanna viene confermata o se viene pronunciata una nuova sentenza di condanna ai sensi del capoverso dell'articolo 562.

La parte civile che è stata presente nel giudizio chiuso con la sentenza annullata ha diritto d'intervenire nel nuovo giudizio qualora non sia stata condannata per alcuno dei reati preveduti dal numero 4) dell'articolo 554 o non si trovi in altra condizione di manifesta incompatibilità. Nel detto giudizio è citato il responsabile civile, se è stato condannato con la sentenza annullata.

Quando il giudizio è stato rinviato ad un giudice d'appello questi provvede in ogni caso alla rinnovazione totale del dibattimento.

Articolo 566. — (Sentenza nel giudizio di rinvio per revisione).

« Se nel giudizio di rinvio risultano infondati o non sono pienamente provati gli elementi per i quali fu ammessa la revisione, il giudice non può pronunciare assoluzione per effetto di una nuova valutazione delle sole prove assunte nel precedente giudizio, né per altra ragione.

Salvo quanto disposto dal capoverso dell'articolo 562, il giudice di rinvio per revisione può assolvere soltanto quando vi è la prova che sussiste una causa di assoluzione ai sensi della prima parte o terzo capoverso dell'articolo 479. In ogni altro caso, egli deve confermare la sentenza di condanna.

Se nel giudizio di rinvio risultano infondati o non sono pienamente provati gli elementi per i quali fu ammessa la revisione in base al n. 5) dell'articolo 554, il giudice non può pronunciare una nuova sentenza per effetto di una nuova valutazione delle sole prove assunte nel precedente giudizio, ma deve confermare la prima sentenza di condanna.

Nel caso di conferma, se l'esecuzione della prima condanna non è o non deve ritenersi completamente terminata, è ripresa dal momento in cui cessò per effetto del rinvio a nuovo giudizio salvo quanto stabilito nel primo capoverso dell'articolo precedente.

Nel caso previsto dal capoverso dell'articolo 562, se l'esecuzione della nuova condanna
non è o non deve ritenersi completamente terminata, l'esecuzione è ripresa, computandosi
la pena espiata in esecuzione della prima condanna e procedendosi, ove occorra, al ragguaglio delle pene di specie diversa, salvo
quanto è stabilito nel primo capoverso dell'articolo precedente ».

Articolo 567. — (Provvedimenti circa le spese e gli effetti civili in caso di assoluzione).

« La Corte di cassazione quando annulla senza rinvio la sentenza di condanna, o il giudice di rinvio quando pronuncia sentenza di assoluzione anche nel caso preveduto dall'articolo 564, provvede altresì alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie, per le spese di procedimento e del mantenimento in carcere, per il risarcimento dei danni e per le misure di sicurezza patrimoniali.

La sentenza della Corte di cassazione che annulla senza rinvio è notificata per intero senza ritardo all'interessato, a cura del cancelliere della Corte, ed è comunicata al procuratore generale presso la Corte medesima il quale dà i provvedimenti necessari per la esecuzione.

Il giudice di rinvio, quando pronuncia nuova sentenza ai sensi del capoverso dell'articolo 562, provvede ove occorra alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della prima condanna per le pene pecuniarie per il mantenimento in carcere e per il risarcimento dei danni ».

Articolo 568. — (Provvedimenti in caso di rigetto dell'istanza di revisione o di giudizio sfavorevole).

« La Corte di cassazione, se dichiara inammissibile o rigetta l'istanza di revisione, con la stessa sentenza ordina. occorrendo, la carcerazione del condannato. La dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell'istanza non pregiudica il diritto di presentare una nuova domanda di revisione fondata su elementi diversi.

Il giudice di rinvio, quando non pronuncia assoluzione, emette con la sentenza ordine di carcerazione contro il colpevole non detenuto, se questi deve espiare una pena detentiva o una più grave.

Se la Corte di cassazione dichiara inammissibile o rigetta l'istanza di revisione, fuori del caso preveduto dal secondo capoverso dell'articolo 558, ovvero se nel giudizio di rinvio non è pronunciata sentenza di assoluzione o nuova sentenza ai sensi del capoverso dell'articolo 562, il privato che ha domandato la revisione è condannato alle spese del procedimento ».

ART. 2.

Al condannato che abbia ottenuto la revisione ai sensi degli articoli 554 n. 5) e 562, capoverso, spetta un'equa riparazione commisurata alla maggiore durata della carcerazione o internamento ed alle più gravi conseguenze personali e familiari derivate dalla prima condanna.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 23 maggio 1960, n. 504.

ART. 3.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle sentenze di condanna divenute irrevocabili prima dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente pone, quindi, in votazione il nuovo titolo « Nuove norme in tema di revisione delle sentenze penali », che viene approvato.

In fine di seduta, quindi, la proposta di legge viene votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,30.

BILANCIOE PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 4 MARZO 1985, ORE 9,40. — Presidenza del Presidente La Malfa. — Intervengono i Sottosegretari di Stato al Bilancio Caron e alle Poste e telecomunicazioni Gaspari.

DISEGNO DI LEGGE:

"Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni fino all'ammontare di lire 19.500 milioni per la costruzione di un complesso edilizio da destinare a sede dei servizi centrali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici » (Parere alla X Commissione) (1273).

Il Relatore De Pascalis ricorda il precedente parere contrario espresso dalla Commissione Bilancio e riferisce la richiesta della Commissione competente nel merito (Trasporti) per un nuovo esame sulla base della mutata situazione congiunturale che questa volta consiglia di avviare la nuova spesa. Il relatore illustra altresì un nuovo testo del disegno di legge proposto dal Governo e con il quale una parte dell'onere viene direttamente imputata a carico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, rimanendo la restante aliquota di spesa (14.625 milioni) da affrontare con anticipazioni della Cassa depositi e prestiti.

Dopo ampio dibattito nel quale intervengono i deputati Leonardi, Goehring, Biasutti, Anderlini, il Presidente La Malfa e i Sottosegretari Caron e Gaspari, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulla base del nuovo testo presentato dal Governo e con ulteriori modifiche all'articolo 6 (più precisa formulazione dell'indicazione di copertura ivi formulata) e all'articolo 8 (retrocessione al Demanio di tutti gli immobili attualmente in uso all'Amministrazione postale e che saranno dimessi dall'attuale destinazione dopo la costruzione della nuova sede).

La Commissione delibera altresi di raccomandare alla Commissione di merito di riscontrarne preventivamente la funzionalità e l'economicità del progetto elaborato per tale sede

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazioni o aggiunte alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (Parere alla X Commissione) (1685).

Dopo illustrazione del Relatore Biasutti ed interventi dei deputati Bianchi Gerardo e Raucci, del Presidente La Malfa e del Sottosegretario Caron, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole a condizione che risulti aggiornata nell'articolo 12 l'indicazione di copertura di cui al secondo comma, ove il capitolo richiamato è da individuare nel 201 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1965.

DISEGNO DI LEGGE:

« Concessione di un contributo straordinario di lire 1.779.700.000 a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra per il ripianamento dei disavanzi di gestione per gli esercizi finanziari 1959-60, 1960-61, 1961-62 e 1962-63 » (Parere alla II Commissione) (1955).

In assenza del Relatore Barbi Paolo, la Commissione delibera di rinviare l'esame del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE:

« Agevolazioni a favore dei titolari di licenze di coltivazione del tabacco per manifesto, di cui al regolamento per la coltivazione indigena del tabacco approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590 » (Parere alla VI Commissione) (1856).

In assenza del Relatore Galli, la Commissione delibera di rinviare l'esame del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE:

« Regime d'imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato » (Parere alla VI Commissione) (1860).

In assenza del Relatore Ghio, la Commissione delibera di rinviare l'esame del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE:

« Provvidenze per le zone danneggiate da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche » (*Parere alla XI Commissione*) (2018).

Dopo una preliminare illustrazione del Relatore D'Amato, la Commissione delibera di rinviare l'espressione del parere, accogliendo una richiesta in tal senso avanzata dal deputato Raucci e altresì in considerazione che la competente Commissione di merito ha testé trasmesso per il parere sulle conseguenze finanziarie, ulteriori emendamenti che converrà considerare assieme al testo originario del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche alle aliquote dei compensi ed indennità previste dagli articoli 3, 4, 17, 18

e 19 della legge 27 maggio 1961, n. 465, concernente competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (Parere alla X Commissione) (2028).

Il Sottosegretario alle poste Gasperi illustra i criteri per i quali alla copertura della maggiore spesa implicata si è inteso provvedere con anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, sembrando questo l'unico modo per garantire che l'onere risultasse a diretto carico del bilancio dell'Amministrazione delle poste anche per quanto concerne l'esercizio finanziario in corso. Il Presidente La Malfa ricorda i motivi del precedente parere contrario espresso dalla Commissione, che trovò incongruo ricorrere ad una operazione di mutuo per affrontare maggiori oneri correnti di personale, e prospetta la opportunità di affrontare tali oneri con una eventuale maggiorazione delle sovvenzioni corrisposte dal Tesoro a parziale ripiano del disavanzo dell'Amministrazione postale.

Dopo ampia discussione alla quale prendono parte i Sottosegretari Caron e Gaspari, i deputati Anderlini, Biasutti, Goehring e De Pascalis, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole ma impegna il Governo a riferire sollecitamente in Commissione sulla gestione, sull'impiego e sulla disponibilità della Cassa depositi e prestiti in relazione alla prospettata ipotesi di una destinazione di risorsa per opere pubbliche ed altre spese di investimento da affrontare anche mobilitando le risorse raccolte dalla Cassa depositi e prestiti.

DISEGNO DI LEGGE:

« Revisione dei prezzi contrattuali per opere finanziate con leggi speciali » (Parere alla IX Commissione) (2072).

Dopo illustrazione del Relatore Fabbri Francesco, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Provvedimenti per l'edilizia popolare » (Parere alla IX Commissione) (2073).

Dopo illustrazione del Relatore Fabbri Francesco, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Autorizzazione di spesa per l'applicazione dell'articolo 6 della legge 29 luglio 1957, n. 634 » (*Parere alla IX Commissione*) (2074).

Dopo illustrazione del Relatore Fabbri Francesco, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE:

CENGARLE d altri: « Modifiche al decretolegge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, concernente la disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale delle Amministrazioni dello Stato » (Parere alla XIV Commissione) (608).

Dopo illustrazione del Relatore Gennai Tonietti Erisia ed intervento del Sottosegretario Caron, la Commissione delibera di esprimere parere contrario, perché la proposta risulta in contrasto con la linea di contenimento della pressione fiscale e parafiscale cui si ispira la politica economica in atto ed altresì per le ripercussioni che tale aggiornamento tariffario verrebbe ad avere nell'altro settore di « tributi speciali » sopravissuto dopo l'abrogazione dei diritti casuali.

PROPOSTA DI LEGGE:

TURNATURI ed altri: « Modifiche alla tabella A, allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, sulla disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato » (Parere alla VI Commissione) (764).

In assenza del Relatore Galli, la Commissione delibera di rinviare l'esame del provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE:

Gullo ed altri: « Riesame delle posizioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni che fuorono arbitrariamente dimissionati, licenziati o comunque allontanati dal servizio e danneggiati nella carriera durante il periodo fascista » (Parere alla I Commissione) (1036).

In assenza del Relatore Barbi Paolo, la Commissione delibera di rinviare l'esame del provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE:

SCALIA: « Estensione dei beneficî combattentistici ai dipendenti civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato perseguitati politici e razziali » (Parere alla I Commissione) (1223).

In assenza del Relatore Barbi Paolo, la Commissione delibera di rinviare l'esame del provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE:

FINOCCHIARO ed altri: « Concessione di una pensione straordinaria ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che furono arbitrariamente licenziati, o comunque allontanati dal servizio, durante il periodo fascista » (Parere alla I Commissione) (1317).

In assenza del Relatore Barbi Paolo, la Commissione delibera di rinviare l'esame del provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE:

Breganze ed altri: « Disposizioni sulla nomina a magistrato d'appello » (Parere alla IV Commissione) (1745).

In assenza del Relatore Lezzi, la Commissione delibera di rinviare l'esame del provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE:

CAPPUGI ed altri: « Modifiche ed aggiunte alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato » (Parere alla X Commissione) (1440).

Dopo illustrazione del Relatore Biasutti ed interventi del Sottosegretario Caron, del Presidente La Malfa e del deputato Raucci, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole alla proposta di legge solo nei limiti di maggiore spesa e sulla base delle indicazioni di copertura formulate dal disegno di legge n. 1685, prima esaminato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Aumento delle autorizzazioni di spesa previste dagli articoli 8 e 13 della legge 2 giugno 1961, n. 454 » (Parere alla XI Commissione) (2086).

In assenza del Relatore Gioia, la Commissione delibera di rinviare l'esame del provvedimento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,40.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 4 MARZO 1965, ORE 11. — Presidenza del Presidente VICENTINI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze, Valsecchi; per il tesoro, Belotti.

DISEGNO DI LEGGE:

« Agevolazioni a favore dei titolari di licenze di coltivazione del tabacco per manifesto, di cui al regolamento per la coltivazione indigena del tabacco approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590 » (1856).

Il Relatore Turnaturi illustra il disegno di legge che intende eliminare la disparità di trattamento esistente fra i coltivatori dei due tipi di concessione vigenti, così da frenare la attuale tendenza dei coltivatori per concessioni di manifesto a trasferire la propria attività nel settore delle concessioni speciali.

Dopo interventi dei deputati Silvestri, Villani, Calasso, Zugno, Raffaelli, Castellucci e del Sottosegretario Valsecchi, l'articolo unico è approvato con la soppressione, nel primo comma, delle parole « secondo gli usi della piazza »; sono invece respinti due emendamenti aggiuntivi proposti dai deputati Calasso ed altri.

Il deputato Villani dichiara che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione.

Al termine della seduta, il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Abrogazione dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 828, concernente l'assoggettabilità dei contratti di appalto alla procedura di accertamento del valore venale » (1948).

Il Relatore Silvestri illustra il disegno di legge predisposto dal Governo per rimuovere le difficoltà in cui sono incorsi gli uffici finanziari per la complessità delle indagini dirette a stabilire l'esatta consistenza delle opere appaltate e per la mancanza o la insufficienza dei dati tecnici atti a perseguire lo scopo che si prefigge l'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 828.

Dopo interventi dei deputati Soliano, Napolitano Francesco, Botta, Zugno, Matarrese e Castellucci, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

DISEGNO DI LEGGE:

« Elevazione da lire 2.500 milioni a lire 5.000 milioni del fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli » (1970).

Dopo relazione del Relatore Napolitano Francesco ed interventi dei deputati Raffaelli, Colasanto e Matarrese e del Sottosegretario Belotti, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche al decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211, e alla legge 7 febbraio 1956,

n. 43, in materia di investimenti di capitali esteri in Italia » (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (2003).

Dopo la relazione del Relatore Zugno, la Commissione approva senza modificazioni gli articoli del disegno di legge.

Al termine della seduta, il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 14.

AN SEDE REFERENTE.

GIOVEDI 4 MARZO 1965, ORE 14,05. — Presidenza del Presidente VICENTINI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato: per le finanze, Valsecchi; per il tesoro, Belotti.

DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, relativo alla istituzione di un fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere » (Approvato dal Senato) (2131).

Il Relatore Laforgia, dopo avere premesso che il decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, si inserisce nel quadro dei provvedimenti atti a fronteggiare i riflessi negativi dell'attuale situazione di depressione economica, sottolinea come il provvedimento interessi le industrie esistenti e non quelle da impiantarsi ex novo e illustra il contenuto dei vari articoli.

Dopo interventi dei deputati Lenti e Raffaelli e del Sottosegretario Belotti, la Commissione approva il disegno di legge e dà mandato al Relatore di stendere la relazione scritta per l'Assemblea.

Il Presidente comunica che a far parte del Comitato dei nove sono chiamati i seguenti deputati: Vicentini, presidente; Laforgia, relatore; Bonaiti, Lenti, Minasi Rocco, Raffelli, Scricciolo, Servello e Silvestri.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 14,20.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 4 MARZO 1965, ORE 17,20. — Presidenza del Presidente ERMINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Badaloni Maria.

DISEGNO DI LEGGE:

« Sistemazione del personale di scuole di arte trasformate in istituti d'arte ed altre nor-

me sugli istituti di istruzione artistica » (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (1924).

Il Relatore Racchetti riferisce sulle finalità del provvedimento che intende disciplinare la situazione del personale direttivo e insegnante delle scuole statali d'arte trasformate in istituti d'arte favorendone l'inquadramento nei ruoli.

Intervengono quindi nella discussione i deputati Valitutti, il quale ritiene che interventi legislativi relativi alla struttura di queste scuole dovrebbero precedere gli interventi relativi al personale; Pitzalis, che si sofferma sui rapporti tra scuole d'arte e scuola media unificata; Finocchiaro, che esprime perplessità anticipando emendamenti al provvedimento, ed il Sottosegretario Badaloni Maria, che illustra i criteri ai quali il Governo si è ispirato nell'elaborare questo tipo di sistemazione del personale insegnante interessato.

Si passa quindi all'esame degli articoli del disegno di legge. Il deputato Loperfido illustra un emendamento tendente ad estendere la norma disposta dall'articolo 1 anche al personale degli istituti e scuole d'arte legalmente riconosciuti già gestite da province e comuni. Dopo interventi dei deputati Valitutti, Levi Arian Giorgina, Dall'Armellina, Finocchiaro, Codignola e Seroni, il deputato Loperfido – a seguito delle delucidazioni rese dal rappresentante del Governo – ritira il suo emendamento e l'articolo 1 è approvato senza modificazioni.

L'articolo 2, invece, viene accantonato allo scopo di dar tempo al Governo di raccogliere le informazioni necessarie, sollecitate dai deputati Codignola, Finocchiaro, Loperfido e Valitutti.

L'articolo 3 è approvato senza modificazioni.

Senza modificazioni è approvato anche l'articolo 4 dopo che la Commissione ha respinto un emendamento Finocchiaro soppressivo della norma che accorda al personale insegnante interessato, nel caso non riesca a superare il periodo di prova, la possibilità di essere restituito al ruolo di provenienza.

La Commissione approva ancora senza modificazioni, e dopo interventi dei deputati Pitzalis. Finocchiaro, Loperfido, Codignola nonché del Relatore Racchetti e del Sottosegretario Badaloni Maria, gli articoli 5, 6, 7 e 8 del provvedimento.

Il Presidente rinvia, quindi, ad altra seduta il seguito della discussione del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE:

« Concessione di un ulteriore contributo straordinario dello Stato di lire 30 milioni alle spese per la celebrazione nazionale del IV centenario della morte di Michelangelo Buonarroti e aumento del limite di spesa di cui all'articolo 4 della legge 10 novembre 1963, n. 1359 » (Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato) (1679-B).

Dopo una breve relazione del Relatore Caiazza che espone i motivi per i quali il Senato ha modificato l'articolo 2 relativo alla copertura finanziaria, la Commissione approva la modificazione apportata dall'altro ramo del Parlamento, e nel contempo modifica anche, per aderire al parere espresso dalla V Commissione Bilancio, gli articoli 4 e 5 del disegno di legge allo scopo di esplicitare le implicazioni tecniche dell'emendamento introdotto dal Senato.

Il disegno di legge n. 1679-B e, quindi, votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,35.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 4 MARZO 1965, ORE 9,30. — Presidenza del Presidente ALESSANDRINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci.

PROPOSTA DI LEGGE:

ALESSANDRINI ed altri: « Estensione delle disposizioni della legge 17 agosto 1960, n. 908, sulla utilizzazione di talune forme di paganento già esclusive dell'Amministrazione centrale » (657).

Su proposta del Presidente Alessandrini, la Commissione delibera all'unanimità di richiedere che la proposta di legge le sia assegnata in sede legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE:

DEGAN ed altri: « Modifiche alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, riguardante l'istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori » (2037).

Su proposta del Presidente Alessandrini, la Commissione delibera all'unanimità di richiedere che la proposta di legge le sia assegnata in sede legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,40.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 4 MARZO 1965, ORE 9,40. — Presidenza del Presidente Alessandrini. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori CERRETI ed altri: «Misure per il riscatto degli alloggi costruiti con i fondi statali nelle zone terremotate» (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (1801).

La Commissione riprende la discussione della proposta di legge ed il Relatore Di Nardo illustra il nuovo testo predisposto dal Comitato ristretto.

Dopo interventi dei deputati De Pasquale, Ripamonti e Fortini e del Sottosegretario De' Cocci, la Commissione approva la proposta di legge nel seguente testo predisposto dal Comitato ristretto con gli ultimi due articoli aggiuntivi proposti dal Governo:

ART. 1.

Gli alloggi costruiti a carico dello Stato in conseguenza di terremoti, ultimati alla data del 31 dicembre 1945 e da chiunque gestiti, sono ceduti in proprietà a coloro che ne facciano richiesta e che li abitino alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla procedura e dal possesso dei requisiti previsti dagli articoli 255 e seguenti del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

ART. 2.

Le domande per l'assegnazione in proprietà degli alloggi di cui al precedente articolo debbono essere presentate agli uffici del Genio Civile competenti per territorio entro il 31 dicembre 1966.

ART. 3.

Gli articoli 256 e 257 ed il primo comma dell'articolo 265 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sono abrogati.

ART. 4.

Il prezzo di cessione degli alloggi viene determinato dall'ingegnere capo del genio civile competente per territorio, sulla base dei criteri adottati dal Ministero dei lavori pubblici per la cessione in proprietà degli alloggi di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

ART. 5.

Gli alloggi di proprietà dello Stato per i quali non sia stata esercitata la facoltà di riscatto ai sensi dell'articolo 1 della presente legge sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito, all'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio, a decorrere dal 1º gennaio 1967.

ART. 6.

A decorrere dal 1º gennaio 1987 gli assegnatari degli alloggi di cui all'articolo 5 hanno facoltà di chiederne la cessione in proprietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni.

ART. 7.

I contratti per la cessione in proprietà degli alloggi indicati nella presente legge, da chiunque stipulati, sono approvati dai provveditori alle opere pubbliche competenti per territorio.

ART. 8.

Per quanto non disposto dalla presente legge, valgono per quanto applicabili le norme del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni.

La proposta di legge viene votata a scrutinio segreto ed approvata al termine della seduta con il nuovo titolo: « Cessione in proprietà di alloggi costruiti a carico dello Stato in conseguenza di terremoti ».

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme riguardanti il consolidamento della Torre di Pisa » (1979).

Il Relatore Nannini illustra il parere espresso dalla V Commissione all'emendamento sostitutivo dell'articolo 3 da lui presentato in una precedente seduta, dichiarandosi favorevole alle modificazioni proposte dalla Commissione stessa.

La Commissione appova quindi l'articolo 1 del disegno di legge, respingendo un emendamento sostitutivo dei primi due commi presentato dal deputato Cottone e al quale si dichiarano contrari il Relatore ed il Governo.

L'articolo 2 del disegno è approvato senza modificazioni.

Dopo l'intervento dei deputati Degan, Ripamonti e Baroni e del Sottosegretario De' Cocci, il Relatore Nannini ritira un articolo aggiuntivo da lui proposto e diretto a predeterminare il numero dei membri delle Commissioni di cui agli articoli 1 e 2 ed il termine entro il quale le Commissioni stesse debbono concludere i propri lavori.

L'articolo 3 del disegno di legge viene approvato nel seguente testo:

ART. 3.

- «È autorizzato su apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici un primo stanziamento di lire 200.000.000 per provvedere a:
- a) rimborsi e compensi spettanti ai membri delle predette Commissioni, da determinare, in relazione al lavoro svolto, con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro;
- b) indagini, rilievi, sondaggi, lavori provvisionali, prove di laboratorio, necessari per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1:
- c) stipulazione di convenzioni con enti o professionisti che si rendessero necessarie per i fini di cui sopra.

Per i compiti e le attività di cui alle lettere b) e c), il Ministro dei lavori pubblici potrà provvedere anche a trattativa privata od in economia, prescindendo dai pareri degli organi consultivi e tecnici previsti dalle vigenti disposizioni ».

L'articolo 4 del disegno di legge viene approvato senza modificazioni.

Dopo l'intervento del deputato Degan, il Sottosegretario De' Cocci, a nome del Governo, accetta come raccomandazione l'ordine del giorno presentato dai deputati Degan, Cavallari e Gagliardi con il quale si impegna il Governo a presentare al Parlamento un disegno di legge che assicuri i fondi necessari al funzionamento della Commissione istituita presso il Ministero dei lavori pubblici allo scopo di indicare i provvedimenti idonei per la conservazione della città di Venezia.

È invece accolto dal Governo un'ordine del giorno presentato dal Relatore col quale si invita il Ministro dei lavori pubblici a far sì che sia circoscritto il numero dei membri delle Commissioni che dovranno essere costituite in base agli articoli 1 e 2 del provvedimento, e che le Commissioni stesse procedano in modo sollecito nell'assolvimento dei loro compiti.

Il disegno di legge è quindi votato a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

- « Revisione dei prezzi contrattuali per opere finanziate con leggi speciali » (2072).
- Il Presidente Alessandrini rinvia la discussione del disegno di legge in attesa del parere della V Commissione.

DISEGNO DI LEGGE:

- « Provvedimenti per l'edilizia popolare » (2073).
- Il Presidente Alessandrini rinvia la discussione del disegno di legge in attesa del parere della V Commissione.

DISEGNO DI LEGGE:

- « Autorizzazione di spesa per l'applicazione dell'articolo 6 della legge 29 luglio 1957, n. 634 » (2074).
- Il Presidente Alessandrini rinvia la discussione del disegno di legge in attesa del parere della V Commissione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 4 MARZO 1965, ORE 17,20. — Presidenza del Presidente SEDATI. — Interviene il Ministro per l'agricoltura e le foreste, Ferrari Aggradi.

DISEGNO DI LEGGE:

- « Provvidenze per le zone danneggiate da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche » (*Urgenza*) (2018).
- Il Presidente ricorda che nella seduta precedente è stata chiusa la discussione generale.
- Il Relatore De Leonardis, rispondendo ai vari interventi, sottolinea come sia stata da tutti segnalata la necessità di ampliare nei limiti del possibile l'ammontare del finanziamento previsto dalla legge. Per altro l'esigenza di fondo rimane quella di un meccanismo che possa consentire interventi solleciti per riparare i danni provocati dalle calamità e dalle avversità atmosferiche. Segnala poi l'opportunità di ampliare i fondi predisposti per risarcire i danni prodotti dalla infestazione dacica.

Il Ministro Ferrari Aggradi, nel richiamare i criteri e i limiti del provvedimento, sottolinea come gli stanziamenti predisposti si riferiscano ai danni verificatisi dopo il 15 marzo 1964, di cui si è provveduto all'accertamento. Il Ministro dichiara che purtroppo i mezzi sono limitati. Anche il congegno, che è quello della legge n. 739, può essere senza dubbio perfezionato, ma non può essere dilatato se non sono disponibili le somme relative.

Preannunzia quindi alcuni emendamenti del Governo che varranno ad ampliare taluni stanziamenti di maggiore importanza.

- Si passa quindi all'esame degli articoli.
- Il Presidente fa presente che sono stati presentati numerosi emendamenti all'articolo 1, che prevede lo stanziamento di 6 miliardi e 300 milioni per l'attuazione delle provvidenze previste dalla legge n. 739 a favore di aziende agricole danneggiate.
- Il deputato Magno illustra un emendamento che prevede l'aumento di tale stanziamento a 10 miliardi.
- Il Relatore e il Ministro esprimono il proprio rincrescimento, ma le disponibilità finanziarie non consentono a loro parere di essere favorevoli al cospicuo aumento proposto. Dopo interventi del deputato Miceli, che segnala i sensibili ulteriori danni prodotti dalle recenti nevicate, e del deputato Truzzi, che si richiama ad una valutazione realistica dei mezzi disponibili, l'emendamento Magno non è accolto.

Il deputato Magno illustra un altro emendamento col quale si chiede che il finanziamento previsto dal provvedimento in esame sia utilizzato anche per l'erogazione dei contributi per la ricostituzione di capitali di conduzione, anche quando le aziende non abbiano subito danni alle strutture fondiarie, secondo quanto è previsto nell'articolo 7 della legge 14 febbraio 1964, n. 38.

Il Relatore si dichiara favorevole all'emendamento, mentre il Ministro, pur affermando, secondo quanto a suo tempo aveva precisato al Senato, di essere favorevole al principio di cui al suddetto articolo 7 della legge n. 38, è contrario all'emendamento perché i fondi sono già modesti in relazione alle esigenze da affrontare in base alla sola legge n. 739.

Dopo interventi dei deputati Monasterio e Miceli, che dichiarano gravi le affermazioni del Ministro e affermano che in tal modo sono esclusi dai benefici del provvedimento i piccoli produttori, e del deputato Truzzi, che dichiara di non essere favorevole all'emendamento per il preciso significato di ostilità contro il Governo che gli si è voluto dare, l'emendamento non è accolto.

E' accolto invece un emendamento aggiuntivo del deputato Franzo, che specifica essere

lo stanziamento di cui all'articolo 1 limitato al territorio nazionale, esclusa la Sicilia.

L'articolo 1, con tale integrazione, è quindi votato nel testo del disegno di legge.

Un emendamento aggiuntivo del deputato Franzo, tendente ad estendere i finanziamenti a favore delle aziende zootecniche per l'acquisto di mangimi e fertilizzanti specie per gli allevamenti bovini, dopo assicurazioni del Ministro che ne dichiara la superfluità e l'invito a trasformarlo in un ordine del giorno, viene ritirato dal presentatore.

Il deputato Ognibene illustra quindi un articolo aggiuntivo col quale si autorizza una spesa di 3 miliardi e 300 milioni per l'ammortamento di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti. Dopo che il Ministro dichiara che il Governo si accinge a presentare un suo emendamento nel merito, il deputato Ognibene ritira il suo.

Il Ministro quindi illustra il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 1-bis

« E' autorizzata la spesa di lire 300 milioni in ciascun esercizio finanziario dal 1965 al 1994 per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739, in dipendenza delle eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche di cui all'articolo 1 della presente legge ».

L'articolo aggiuntivo è approvato con la riserva di trasmetterlo alla V Commissione (Bilancio) per il parere.

Il deputato Magno il·lustra un altro articolo aggiuntivo col quale si prevede un ulteriore stanziamento di 3 miliardi e 300 milioni per sovvenzioni straordinarie in favore degli Enti comunali di assistenza. Dopo che il Relatore e il Ministro hanno sottolineato l'impossibilità di trovare fondi necessari, l'emendamento non è accolto.

Il Presidente pone quindi in votazione l'articolo 2 del disegno di legge, che è approvato senza modificazioni.

Dopo un intervento del deputato Miceli, che sollecita il parere della V Commissione, il Presidente segnala che sono stati presentati altri emendamenti all'articolo 3, anche da parte del Governo, che si ritiene opportuno sottoporre preventivamente alla Commissione Bilancio. Pertanto rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,10.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 4 MARZO 1965, ORE 10. — Presidenza del Presidente GIOLITTI. — Interviene il Ministro del Commercio con l'estero Mattarella ed il Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio, Oliva.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifica alla legge 1º agosto 1959, n. 703 » (1964).

Il Relatore Girardin comunica che sull'emendamento Piccinelli per estendere alle zone depresse del centro-nord d'Italia il contributo previsto nel disegno di legge, il Ministero del tesoro si è espresso in senso negativo. Poiché l'onorevole Piccinelli insiste, il Ministro Mattarella espone la situazione di fatto relativa al provvedimento e, su richiesta del deputato Romualdi, fornisce i dati relativi alle singole regioni. Dopo replica del Relatore Girardin il deputato Piccinelli non insiste ed il Presidente Giolitti, dopo aver dato lettura dell'articolo unico nel testo formulato nella precedente seduta, avverte che lo stesso sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Il disegno di legge, votato a scrutinio segreto è, quindi, approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,25.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 4 MARZO 1965, ORE 10,25. — Presidenza del Presidente GIOLITTI.

PROPOSTA DI LEGGE:

CETRULLO: « Abolizione della classificazione delle Camere di commercio, industria e agricoltura » (274).

Il Relatore Merenda fa presente che lo argomento rientra nel quadro delle norme unificate che la Commissione dovrà discutere, in sede legislativa, in riferimento alle disposizioni sul personale delle Camere di commercio. Ritiene opportuno chiedere alla Presidenza che la proposta di legge in oggetto venga assegnata in sede legislativa. La Commissione concorda all'unanimità.

DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, relativo alla istituzione di un fondo speciale per il finanzia-

mento delle medie e piccole industrie manifatturiere » (Parere alla VI Commissione) (2131).

Il Relatore Colombo Vittorino illustra il provvedimento, rilevandone l'urgenza e la opportunità. Dopo interventi dei deputati Dosi, Alesi ed Origlia, che sollevano obiezioni e perplessità sulla formulazione e su alcune soluzioni previste nel testo, la Commissione – accogliendo una proposta del Presidente Giolitti – delibera di esprimere parere favorevole, invitando lo stesso relatore a esporre, in sua vece, presso la competente Commissione le obiezioni e perplessità emerse dal dibattito.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,50.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 4 MARZO 1965, ORE 9,30. — Presidenza del Presidente DE MARIA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità, Volpe.

DISEGNO DI LEGGE:

« Compenso per il personale incaricato di coadiuvare temporaneamente il medico provinciale nella vigilanza del funzionamento dei servizi medico-scolastici » (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato) (1765) (Parere della V Commissione).

Il Relatore Barberi riassume le conclusioni a cui era pervenuta la Commissione nel corso di un precedente esame dedicato al disegno di legge e ricorda che l'esame stesso era stato rinviato in attesa che fosse perfezionato l'iter legislativo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1965, richiamato per la copertura della maggiore spesa implicata. Ribadisce l'opportunità del provvedimento inteso ad affiancare al medico provinciale un sanitario particolarmente competente per la sorveglianza dei servizi di medicina scolastica. Conclude invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge, tenendo presenti le modifiche suggerite dalla Commissione Bilancio per quanto concerne la copertura finanziaria.

Il deputato Di Mauro Ado Guido, dopo aver espresso il proprio consenso sul progetto di legge in discussione, lamenta che il Parlamento sia chiamato ad approvare provvedimenti settoriali e che interessano particolari e limitate categorie di cittadini, mentre non vengono ancora poste in discussione proposte di legge organiche, che già da tempo si trovano all'ordine del giorno della Commissione, quali la riforma generale ospedaliera, la nuova disciplina delle farmacie, la tutela della igiene mentale ed altre.

Il Sottosegretario Volpe riferisce il consenso del Governo sul provvedimento.

Successivamente la Commissione approva l'articolo 1 nel testo trasmesso dal Senato. L'articolo 2 è, invece, approvato con talune modifiche, suggerite dalla Commissione Bilancio, in base alle quali la maggiore spesa implicata viene fronteggiata mediante riduzione dello stanziameto iscritto al capitolo 1168 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1965.

La Commissione approva, altresì, il seguente ordine del giorno, a firma dei deputati Usvardi, De Pascalis e Baldani Guerra:

« La XIV Commissione (Igiene e sanità) della Camera, in sede di approvazione del disegno di legge n. 1765,

invita il Governo:

1) a definire al più presto la regolamentazione del settore della medicina scolastica nei rapporti tra i Ministri della sanità e della pubblica istruzione e degli enti locali;

 a predisporre un aumento dei fondi stanziati in favore del servizio medico-scolastico ».

In fine di seduta il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,10.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 4 MARZO 1965, ORE 10,10. — Presidenza del Presidente DE MARIA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità, Volpe.

PROPOSTA DI LEGGE:

Pennacchini: « Estensione ai sanitari degli istituti per l'infanzia delle disposizioni della legge 24 luglio 1954, sul collocamento a riposo » (1989) (Parere alla II Commissione).

Il Relatore Barberi illustra favorevolmente la proposta di legge e ricorda, in materia, una sentenza del Consiglio di Stato, secondo la quale le disposizioni di cui alla legge n. 596, del 1954 dovrebbero essere estese a tutti i sanitari dipendenti da enti locali e, quindi, anche ai direttori degli istituti provinciali per l'infanzia.

Dopo un intervento del Presidente De Maria, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE:

DE PASCALIS e DE MARIA: « Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi a tutti i dipendenti da comuni, province, consorzi ed altri enti locali » (1990) (Parere alla XIII Commissione).

Dopo una illustrazione del Relatore Urso ed interventi dei deputati Barberi e Gasco e del Presidente De Maria, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

CONVOCAZIONI

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Venerdi 5 marzo, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge:

Divieto di uso degli apparecchi automatici e semiatutomatici da gioco nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualsiasi specie (*Urgenza*) (1973);

Tantalo ed altri: Divieto di uso e di esercizio degli apparecchi automatici e semiautomatici da gioco e disciplina dell'uso e dell'esercizio degli apparecchi automatici e semiautomatici da svago e trattenimento e degli elettrogrammofoni (2010);

- Relatore: Ferrari Virgilio (Parere della IV Commissione).

Discussione della proposta di legge:

ROMANO: Modificazione dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (2060) — Relatore: Ferrari Virgilio — (Parere della IV Commissione).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Nuovo ordinamento delle provvidenze per la cinematografia (*Urgenza*) (1920);

Calabrò ed altri: Disposizioni sula cinematografia (*Urgenza*) (1449);

ALICATA ed altri: Disposizioni sulla cinematografia (*Urgenza*) (1484);

— Relatore: Gagliardi — (Parere della IV, della V, della VI e della XII Commissione).

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Venerdl 5 marzo, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Aumento delle autorizzazioni di spesa previste dagli articoli 8 e 13 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (2086) — Relatore: Ceruti Carlo — (Parere della V Commissione).

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Venerdl 5 marzo, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

Laforgia ed altri: Norme sull'applicazione dell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali agli artigiani datori di lavoro (1509) — Relatore: De Marzi Fernando.

Discussione della proposta di legge:

Senatori Bernardinetti ed altri: Provvedimenti in favore delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani dei caduti per cause di servizio (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (1902) — Relatore: Veronesi — (Parere della I e della XII Commissione).

In sede referente.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

BARBI PAOLO ed altri: Assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati e invalidi del lavoro e degli orfani dei caduti sul lavoro nelle Amministrazioni dello Stato, degli enti locali e degli enti pubblici (156) — Relatore: Pucci Ernesto — (Parere della 1 e della V Commissione).

RELAZIONI PRESENTATE

VI Commissione (Finanze e tesoro):

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, relativo alla istituzione di un fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere (Approvato dal Senato) (2131) — Relatore: Laforgia.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Licenziato per la stampa alle ore 24.